

Rito sommario di cognizione: l'appello si introduce con citazione

Nota alla sentenza della [Corte di Appello di Napoli del 22.02.2013](#)

Di Elisa Ghizzi

Il caso

A seguito di rigetto, da parte della Commissione Territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale della richiesta da parte di un cittadino nigeriano, di riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al Testo Unico sull'immigrazione del 1998, il reclamante impugnava la decisione suddetta con ricorso depositato il giorno 08/02/2012 dinanzi al Tribunale di Napoli. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno e, nel contraddittorio tra le parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, l'adito Tribunale, con ordinanza emessa il 31/07/2012 rigettava le domande.

L'ordinanza non veniva notificata all'interessato. Con ricorso, depositato in data 25/09/2012, il reclamante proponeva appello avanti alla Corte di Appello di Napoli per la riforma di tale ordinanza.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno, che chiedeva il rigetto del gravame proposto.

La Corte d'Appello rilevava che il ricorrente aveva proposto l'impugnazione all'ordinanza suddetta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n° 25 del 2008, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, i cui commi 11, 12 e 23, che prevedevano il reclamo ed il relativo procedimento in camera di consiglio innanzi alla Corte di Appello, sono stati abrogati dall'art. 34 comma 20, lettera c) del D.Lgs n° 150 del 2011 che ha assoggettato la materia del riconoscimento della protezione internazionale al procedimento sommario di cognizione, così come previsto dagli artt. 702 bis e ss c.p.c.

La Corte evidenziava che, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato dal rito vigente al momento della domanda e nel caso di specie con riguardo alla proposizione del ricorso introduttivo, che poteva dirsi proposto nella piena vigenza del D.Lgs. 150/2011. Per questi motivi il giudizio doveva considerarsi disciplinato in ogni sua fase e grado, secondo il rito sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c.

La Corte affermava che l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure, soggiaceva alla recente disciplina di cui all'art. 702 quater c.p.c. e quindi doveva essere introdotto con atto di citazione. Ciò in quanto il sopra citato articolo, nel disciplinare il giudizio di impugnazione contro l'ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario, pur non contenendo nessuna disposizione sul rito da applicare, deve essere interpretato nel senso della soggezione del gravame alle regole ordinarie, proprio in evidenza della mancanza di specifiche disposizioni al riguardo, con riferimento al combinato disposto dell'art. 342 e 359 c.p.c..

La mancanza di un'espressa volontà legislativa non consentirebbe di estendere i tratti di sommarietà previsti per il primo grado anche per il

giudizio di appello, per il quale troverebbe applicazione la normativa generale prevista in materia di cognizione ordinaria.

La questione non assumeva una rilevanza processuale tale da invalidare l'atto, posto che l'ordinanza di rigetto non era stata notificata ed era impugnabile nel termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c.. Il ricorso era stato notificato prima del decorso del termine di decadenza dall'impugnazione ed i vizi, non rilevabili d'ufficio ed in mancanza di eccezioni del Ministero costituitosi, dovevano ritenersi sanati. Per questo, all'esito del giudizio d'appello, in riforma dell'ordinanza impugnata, la Corte d'Appello accoglieva il reclamo e riconosceva all'appellante lo status di protezione sussidiaria di cui agli artt. 17 e ss del D.Lgs n° 251/2007.

Il commento

La sentenza sopra menzionata affronta una tematica recente e controversa, venuta in evidenza a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento, del nuovo procedimento sommario di cognizione, ad opera della Legge n° 69/2009 intitolata "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

La semplicità normativa del rito, disciplinato da tre soli articoli del Codice di procedura civile è in realtà accompagnata da una complessità interpretativa a livello applicativo, in particolare per quelle tematiche non espressamente previste dal dato letterale della norma.

Il procedimento sommario di cognizione costituisce un rito alternativo al procedimento ordinario, nato dall'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale più celere e semplificata per determinate controversie, che può essere instaurato in presenza di presupposti processuali espressamente previsti.

L'articolo 702 quater ha dato adito ad una controversia interpretativa, data dalla totale assenza di alcun riferimento al rito applicabile in giudizio d'appello. Tale circostanza ha alimentato dubbi interpretativi circa l'assoggettabilità del giudizio di secondo grado alle regole ordinarie e dunque l'applicabilità dell'articolo 342 che stabilisce che l'appello si propone con citazione, oppure la necessaria prosecuzione delle regole procedurali dettate per il primo grado, optando per la necessità del ricorso come atto introduttivo per l'appello.

La corrente interpretativa che propendeva per riconoscere una continuità procedurale al rito sommario e optava per l'introduzione dell'appello con ricorso, basava la propria convinzione sulla mancanza, nel rito sommario, di quella completezza di cognizione caratterizzante il processo ordinario e dunque sulla non opportunità di recuperare in secondo grado, una pienezza di cognizione carente in primo grado.

A sostegno della tesi veniva invocato il principio di ultrattività del rito previsto dall'art. 359 c.p.c., che opera un rinvio, per quanto riguarda i procedimenti d'appello davanti alla Corte o al Tribunale, alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al Tribunale.

Tale continuità procedurale, per quanto riguarda la forma dell'atto introduttivo, non è condivisa dalle più recenti sentenze della giurisprudenza di merito, come si può evincere dalla sentenza oggetto della presente annotazione, avvalorate in maniera indiretta altresì dalla giurisprudenza della Suprema Corte. La semplificazione delle modalità d'instaurazione del giudizio, la riduzione delle tempistiche, l'informalità dell'istruttoria, differenziano notevolmente il "nuovo" rito, dall'alternativo rito ordinario, ma il procedimento seppur semplificato conserva in ogni sua fase e grado una

pienezza di cognizione assimilabile al procedimento ordinario. Tale considerazione consente di aderire alla più recente corrente interpretativa, avvalorata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli, che propende per la soggezione del gravame suddetto alle regole ordinarie, in considerazione del combinato disposto dell'art. 342 con l'art. 359 c.p.c.

Invero quest'ultimo articolo, nel prevedere l'applicabilità al giudizio di secondo grado delle norme procedurali dettate per il primo grado, ha carattere residuale e la sua applicazione deve essere esclusa allorché manchino norme specifiche in tal senso.

Merita attenzione, ai fini di una valutazione complessiva della questione, la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite del 18/11/2010 che si è occupata del principio dell'ultrattività del rito seppur riguardante un diverso procedimento, quello relativo al giudizio d'appello in materia di sanzioni amministrative. La Suprema Corte ha evidenziato che, il fatto che il legislatore si sia limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null'altro disporre, determina l'osservabilità nel giudizio di gravame, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilità, delle norme ordinarie.

La sentenza conferma la residualità dell'art. 359 c.p.c. e collega al silenzio del legislatore l'applicabilità della norma generale sancita dall'art. 342 c.p.c.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 11/05/2011 ha trattato l'annosa questione giungendo ad affermare espressamente il principio della soggezione del gravame alle regole ordinarie. La sentenza affronta inoltre il problema delle eventuali conseguenze dell'errore nell'adozione dell'atto introduttivo, propendendo per l'affermazione del principio, già consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, della conversione degli atti, in base al quale tale errore non comporta in sé l'inammissibilità del gravame, salvo che non si traduca nell'inosservanza del termine d'impugnazione previsto dall'art. 702 quater c.p.c.. Ai fini della vocatio in ius, il rispetto dei termini va però considerato avendo riguardo non alla data di deposito del ricorso ma valutando la tempestività con riferimento alla data di notifica dell'appello (adottando dunque il riferimento temporale proprio dell'atto di citazione, pur trattandosi di ricorso) .

La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli giunge dunque a ribadire il principio secondo il quale il giudizio di appello contro l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è retto dalla disciplina ordinaria dell'appello per quanto non espressamente disciplinato dall'art. 702 quater. Pare superfluo il riferimento all'ammissione di nuovi mezzi di prova: il fatto che siano ammessi nuovi mezzi di prova quando il Giudice li ritiene rilevanti ai fini della decisione vale anche nel procedimento ordinario in ossequio al principio di economia processuale e non richiedeva un'espressa menzione nell'articolo di legge mentre la seconda parte dell'articolo 702 quater pare ammettere mezzi di prova irrilevanti purchè la parte dimostri di non averli potuti proporre nel processo sommario per causa ad essa non imputabile. Inevitabilmente la previsione dovrà essere interpretata ammettendo le prove incolpevolmente non richieste solo a seguito di una valutazione di rilevanza della prova che non deve mancare neppure nel procedimento sommario.